

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 28**

Riunione del 3 Febbraio 2010

**25.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- ASD VOLLEY CLUB PERUGIA n.p. Presidente p.t.
- ROSSETTI LUIGI n.p. Pres. P.t. ASD VOLLEY PERUGIA

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per aver proceduto al trasferimento *on line* dell'atleta Salvatori Filippo in mancanza del corrispondente modulo debitamente sottoscritto dall'atleta.

Da una attenta disamina della documentazione in atti emerge che la ASD VOLLEY CLUB PERUGIA, in quanto società cedente, non effettuò il suddetto trasferimento *on line*, che, invece, come da regolamento, ebbe a curare la società cessionaria, ovvero sia, la PERUGIA VOLLEY S.R.L., pur non essendo in possesso del modulo regolarmente firmato dall'atleta. Ciò, per stessa ammissione del Presidente della PERUGIA VOLLEY S.R.L. (cfr. lettera del 25.09.2009 fatta pervenire all'Ufficio Tesseramento).

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

- dispone il NON LUOGO A SANZIONE nei confronti della ASD VOLLEY CLUB PERUGIA n.p. del suo Presidente p.t. e di ROSSETTI LUIGI n.p. Pres. P.t. ASD VOLLEY PERUGIA.
- dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai

Roma 15 febbraio 2010

